

**CORTE COSTITUZIONALE E CONTENIMENTO DEGLI
ANIMALI SELVATICI IN SOVRANNUMERO
LA PAROLA DELL’A.T.C. PG1**

Riteniamo opportuno intervenire in relazione alle notizie allarmistiche date su giornali e social dal Coordinatore Regionale Guardie Giurate WWF Umbria, in ordine agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge Regionale ligure sul contenimento delle specie selvatiche (cioè delle situazioni di proliferazione eccessiva di alcune specie che diventano un danno per l’ambiente e/o per l’agricoltura).

Tale sentenza rende illegittimo nella regione Liguria lo svolgimento delle attività di selezione delle specie dannose per l’agricoltura (cinghiali, caprioli, gazze, storni etc) da parte di, lasciandolo appannaggio solo di Carabinieri forestali,

Il coordinatore delle guardie giurate del WWF Umbria ha diffuso la notizia interpretandola in modo fuorviante, dichiarando che la sentenza sarebbe applicabile su tutto il territorio nazionale e non solo nella Regione Liguria, avvertendo gli operatori incaricati di attuare il contenimento numerico che sarebbero stati denunciati “[..] all’Autorità Giudiziaria competente, per il duplice reato di caccia in epoca di divieto e porto abusivo d’arma”.

Tale intimidazione ha avuto il solo ed indesiderato effetto di aver azzerato la partecipazione (gratuita e volontaria) di coloro che in Umbria sono in possesso della necessaria e legittima autorizzazione alle operazioni di contenimento, che ricordiamo non costituisce attività venatoria.

La fantasiosa tesi interpretativa di una sentenza ha di fatto interrotto l’opera di contenimento in favore della tutela delle produzioni agricole.

L’attività di contenimento o controllo numerico della fauna selvatica è prevista dall’art. 19 della L. 157/1992, la quale affida alle Regioni la possibilità di porre in atto interventi di contenimento per “la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche».

Gli eventuali piani di abbattimento, come prevede la norma nazionale, sono attuati "dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."

Tali limitazioni non valgono per le province autonome di Trento e di Bolzano le quali «possono attuare i piani [...] anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».

Occorre chiarire che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma regionale la quale, perciò, ai sensi dell’art. 136 Cost. cessa di aver efficacia limitatamente al territorio regionale interessato.

L’Umbria ha, però, una sua legge regionale (LR 17 maggio 1994, n. 14 art.28) che afferma chiaramente che “Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti [...] in qualunque periodo dell’anno, autorizzando **persone nominativamente individuate oltre i soggetti** previsti dalla legge”.

Ne discende che ogni attività esercitata in Umbria sulla base della vigente legge è perfettamente legittima, di contro, quella esercitata con il comunicato dell’associazione ambientalista di cui si discute, può essere qualificata come vero e proprio terrorismo mediatico.

La ratio (errata) dell’interpretazione della sentenza sta tutta nell’affermazione per cui autorizzando (anche) i titolari di licenza per l’esercizio venatorio all’attività di contenimento si ridurrebbe "il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente”, considerato quale espressione di una norma generale all’interno di una legge cosiddetta “cornice” (la L. 157/1992) che dovrebbe valere per tutto il territorio nazionale.

Ma tale legge "cornice" inquadra l’attività di contenimento come rivolta alla tutela di principi generali di protezione della produzione economica nazionale e prevedendo essa stesse deroghe al

suo principio (i.e. proprietari o conduttori di fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio) prova in maniera incontrovertibile che non ci si trova di fronte ad un principio generale, ma ad una norma che l'autonomia regionale può legittimamente integrare, esattamente come ha fatto la legge umbra. Ma tale legge "cornice" inquadra l'attività di contenimento come rivolta alla tutela di principi generali di protezione della produzione economica nazionale, e prevede essa stessa deroghe al suo principio (i.e. proprietari o conduttori di fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio). Questo provando in maniera incontrovertibile che non ci si trova di fronte ad un principio generale, ma ad una norma che l'autonomia regionale può legittimamente integrare, esattamente come ha fatto la legge umbra.

Bene ha fatto dunque la regione Umbria, come reso noto dall'Assessore Cecchini, a promuovere in questi ultimi giorni una modifica, per mezzo della conferenza Stato Regioni, della legge nazionale ed in particolare dell'art.19 della legge 157/1992 finalizzata ad omogeneizzare gli strumenti di tutela per il contenimento o controllo numerico delle popolazioni selvatiche dannose. Non è infatti accettabile che, per esempio, le province autonome di Trento e di Bolzano, a tenore del terzo comma dell'art.19 della legge 157/1992 possano attuare i piani di contenimento anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio, mentre tale facoltà, da parte della legge nazionale, non sarebbe prevista per il resto d'Italia, sicché, giustamente la Regione Umbria già dal lontano 1994 aveva integrato la normativa nazionale parificando gli strumenti di tutela di situazioni identiche dando perciò piena attuazione al principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., **non potendo mettersi in dubbio che i danni che subiscono gli agricoltori del Trentino siano differenti da quelli Umbri!**

Coloro che legittimamente partecipano al contenimento numerico delle popolazioni selvatiche in attuazione della LR Umbria non hanno nulla da temere degli strampalati avvertimenti di cui si è fatto portavoce il Coordinatore Regionale Guardie Giurate WWF Umbria.

Le intimidazioni ventilate sono assurde poiché non supportate da alcuna sentenza della Corte Cost. che abbia valutato proprio la legge regionale umbra e l'abbia annullata.

In conclusione, sulla base della legislazione vigente gli operatori di contenimento in Umbria possono operare senza tema di incorrere in nulla di illecito, anzi, ed il mondo agricolo – e non solo - li ringrazierà di cuore!

Perugia 23 giugno 2017

Dr. Agr. Igor Cruciani Presidente ATC PG1 in rappresentanza di Confagricoltura Umbria

Avv. Paolo Spantini Consigliere ATC PG1 in rappresentanza delle Istituzioni